

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• COSA CAMBIERÀ CON IL DLGS 61/2010

# Vino: legge nuova, stessa burocrazia

La prima stesura dei decreti attuativi della nuova normativa è stata messa a punto con lodevole celerità, ma non sembra soddisfare le esigenze di chiarezza e semplicità del settore vitivinicolo

di Gabriella Ammassari

**C**on la pubblicazione del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la vecchia legge 164/92 è andata in pensione dopo 18 anni di onorato servizio

E se per emanare i decreti attuativi della 164 ci erano voluti circa 14 anni, questa volta il Ministero sembra voler battere tutti i record di velocità. Già prima della pubblicazione del dlgs era al lavoro un gruppo tecnico Ministero-Regioni per predisporre le bozze dei decreti attuativi, e nella seconda metà di maggio sono state distribuite le prime stesure di tutti i cinque decreti.

Un plauso quindi alla velocità con cui si è proceduto, qualche perplessità sui contenuti. La considerazione generale che viene spontaneo fare è che, nel mondo del vino italiano, proprio non riusciamo a semplificarci la vita e, quello che è peggio, la maggior parte dei problemi vengono risolti aggravando i carichi burocratici e finanziari dei produttori.

Ma vediamo, decreto per decreto, quali sono gli aspetti fondamentali su cui attualmente è aperta la discussione.

## Schedario

Una delle novità fondamentali della nuova legge è il superamento degli Albi dei vigneti e degli Elenchi delle vigne e l'implementazione dei dati relativi alle do (denominazioni di origine) e ig (indicazioni geografiche) nei fascicoli aziendali e nello Schedario viticolo.

Nel dlgs 61 all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 2, è prevista l'emanazione di due decreti, uno relativo alle modalità di iscrizione allo Schedario delle do e ig e alle modalità di gestione dello stesso, e l'altro ai cri-

teri per la presentazione della dichiarazione di produzione-rivendicazione delle uve.

I due decreti sono stati unificati in un testo unico che, nella prima parte, riscrive le norme più generali relative alla gestione del potenziale viticolo in applicazione del reg. 436/09: si tratta quindi di disposizioni generali che interessano tutte le superfici vitate.

Successivamente vengono indicati gli elementi che consentiranno l'iscrizione dei vigneti alle diverse do e ig.

## Le tappe fondamentali della legislazione vitivinicola italiana



L'idea iniziale, in questo clima di efficienza, era che il decreto fosse operativo dalla vendemmia 2010. Fortunatamente, però, la ragionevole valutazione dei tempi necessari per portare a termine il «riallineamento» delle superfici dello Schedario con quelle degli Albi ha portato tutti (Ministero, Agea, Regioni e, naturalmente, organizzazioni di filiera) a concordare sull'opportunità di cominciare a lavorare da subito, ma di far slittare alla vendemmia 2011 l'attuazione delle nuove norme. Quindi, per il 2010, si continuerà a rivendicare le produzioni do e ig come per il 2009.

Nessun «rilassamento» comunque: con il lavoro che in molte Regioni c'è ancora da fare, il tempo da qui alla vendemmia 2011 sarà forse appena sufficiente.

Strettamente collegato al decreto sullo Schedario è quello sul Piano dei controlli di doc e igt, in corso di predisposizione da parte della competente Direzione dell'Icqr. È evidente infatti che anche le norme sui controlli da parte degli organismi terzi dovranno tenere conto delle disposizioni del dlgs 61/10.

Volontà dell'Ispettorato sarebbe quella di partire dalla vendemmia 2010. Come si ricorderà si era ottenuto, per quanto concerne le igt, che solo per la vendemmia 2009 i controlli venissero effettuati a campione da parte dell'Ispettorato stesso.

Ma, a parte le forti preoccupazioni in merito al Piano dei controlli do e ig su cui si sta in questi giorni discutendo, come si fa a effettuare dei controlli su una norma la cui applicazione sarà quasi sicuramente rinviata?

È per questo che le organizzazioni di filiera e molte Regioni in questi giorni si stanno muovendo per sollecitare un parallelo rinvio anche di questo decreto.

## Procedura

Questo decreto di fatto ricalca il testo del già emanato dm 6 agosto 2009 e quindi definisce le modalità per la procedura nazionale relativa all'istruttoria e alla protezione provvisoria delle do e ig, come previsto dal reg. 607/09. Ricordiamo infatti che solo le domande presentate entro il 31 luglio 2009 stanno beneficiando dell'esame con la vecchia procedura della 164/92. Già oggi, quindi, una domanda di riconoscimento o modifica deve sottostare alla nuova procedura dop e igt, ed è quindi soggetta all'approvazione a livello europeo.

## Esami chimico-fisici e organolettici

In questo decreto ci sono diverse novità e, conseguentemente, problemi. Molte disposizioni ovviamente ricalcano quelle del dm 25 luglio 2003, ma quello che è sostanzialmente cambiato è il quadro di riferimento.

Infatti, con la legge 164/92 le Commissioni di degustazione erano costituite presso le Cciaa, che detenevano anche gli Albi dei vigneti e gli Elenchi delle vigne. Adesso i dati confluiscono tutti nello schedario e le analisi, ai fini della rivendicazione dei vini, sono di competenza degli enti terzi. La nomina delle Commissioni, tranne quella del presidente che è di competenza della Regione, potrà essere fatta dallo stesso ente terzo o dalla Camera di commercio.

E qui sorge il primo problema: costituire una Commissione di degustazione richiede l'individuazione delle specifiche competenze e anche un minimo di organizzazione per quanto concerne il prelievo e la detenzione dei campioni. Le Camere di commercio

in questi anni avevano assolto in maniera generalmente soddisfacente a tale compito. Adesso cosa accadrà? Ogni ente terzo dovrà predisporre la sua Commissione? Ed è giusto perdere il patrimonio di esperienza e la funzionalità delle Commissioni attualmente operanti presso le Camere di commercio?

Altro problema riguarda la scelta del laboratorio di analisi: se esiste un elenco di laboratori accreditati dal Ministero, perché la scelta del laboratorio deve essere effettuata dall'ente terzo e non, per esempio, dallo stesso produttore? Inoltre anche questo decreto è strettamente collegato a quello sui controlli e quindi all'attuazione del Piano dei controlli stesso.

Un elemento di tranquillità: nella bozza di decreto viene confermato che le analisi chimico-fisiche sugli igt devono essere a campione e non sistematiche.

## **Consorzi**

Questo decreto detta le norme applicative dell'articolo 17 del dlgs 61/10.

Come è noto, con un «blitz» finale in fase di passaggio del decreto in Conferenza Stato-Regioni, è stato previsto l'*erga omnes*, che può essere richiesto dai quei consorzi che rappresentino almeno il 40% dei viticoltori e il 66% della produzione, che quindi potranno effettuare azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione nei confronti di tutti i produttori della denominazione stessa.

Chi scrive è sempre stata convinta che da un sistema di gestione delle nostre denominazioni che veda obbligatoriamente coinvolti tutti i produttori, evitando le «guerre per bande» a cui si è assistito negli anni passati, il nostro mondo viticolo probabilmente trarrebbe un gran giovamento.

Ma che una maggioranza, ancorché qualificata, possa disporre azioni e soprattutto imporre costi anche ai non associati, lascia alquanto perplessi, se si vuole fare una scelta di obbligatorietà, che non sia subdola ma chiara e ampiamente condivisa.

Inoltre, per quanto sia il dlgs 61/10 sia la bozza di decreto ribadiscano la non sovrapposizione dei controlli effettuati dai Consorzi sulle denominazioni con quelli previsti dal Piano dei controlli, il risultato sarà che altri costi si andranno ad accumulare su prodotti che, soprattutto di questi tempi, di valore aggiunto su cui «prelevare» ne hanno ben poco. E il mercato non sembra affatto premiare tutto ciò.

## **Concorsi enologici**

Sostanzialmente confermate le disposizioni del dm 8 marzo 1994: un'oasi tranquilla, dove niente cambierà. ●

Gabriella Ammassari